

lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dalle parti.

I comparenti deliberano che il primo consiglio direttivo sia composto da cinque membri e nominano quali componenti il consiglio direttivo che rimarranno in carica per tre anni.

Consigliere/Presidente: Ghelfi Giampiero Antonio

Consigliere/Vice Presidente: Sacchelli Ilaria

Consiglieri: Maria Nuria Jurado Rami - Paolini Riccardo

Consigliere/Segretario: Migliorini Barbara

Viene nominato alla carica di tesoriere il Signor Gemignani Andrea.

Tutte le persone nominate accettano la carica a loro conferita.

3) Tutte le spese ed imposte inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico dell'associazione.

Tutti i comparenti conferiscono mandato al Presidente signor

Ghelfi Giampiero Antonio di effettuare tutte le modifiche e integrazioni sia del presente atto che dello statuto ad esso

allegato che venissero richieste da tutti gli enti preposti al momento dell'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, prestare ogni opportuno consenso, stabilendo che per tutto quanto sopra il signor Ghelfi Giampiero Antonio viene munito di ogni potere occorrente, nessuno escluso od eccettuato.

Si chiedono per il presente atto tutte le agevolazioni previste dal D. Legsl. 117 del 2017 e successive modifiche.

Le parti autorizzano il notaio al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'adempimento dell'incarico a lei conferito ed anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano.

Scritto parte da persona di fiducia parte da me notaio su tre pagine di un foglio.

Sottoscritto alle ore diciotto e quaranta.

FIRMATO: BARBARA PACI - GIAMPIERO ANTONIO GHELFI - BONETTI ADRIANA - TORRI SILVIA - ILARIA SACCHELLI - RAMI JURADO MARIA

NURIA - FABIO LUNARDI - GIORGIA MURARON - BARBARA MIGLIORINI - ANDREA GEMIGNANI - ENRICO MARZADURI - SUSANNA BALBO - RICCARDO PAOLINI - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.

ALLEGATO "A" ALLA RACC. 23784

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, sede e durata

E' costituita l'Associazione culturale denominata "CANTIERENO-VE APS" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Forte dei Marmi.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio

Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Identità

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. "

(Art. 9 della Costituzione Italiana, Principi Fondamentali)

L'Associazione CANTIERE NOVE racchiude nel suo nome i due pilastri portanti sopra i quali intende costruire la sua identità.

La parola Cantiere ci rende costruttori di idee e progetti, sia tangibili che intellettuali, evoca la predisposizione a edificare, al pari dei grandi cantieri medievali dove le molteplici competenze anche artigiane e filosofiche, in perenne e proficua collaborazione e dialogo, hanno permesso di innalzare capolavori architettonici come le grandi cattedrali. Solo con spirito di gruppo e in continua relazione l'uno con l'altro, mettendo a disposizione le nostre competenze ed esperienze, possiamo realizzare i nostri sogni e le nostre aspirazioni comuni verso il Bello ed il Giusto, ed attraverso l'amore per il Bello ed il Giusto realizzare una vera e profonda promozione sociale.

Il numero 9 indica invece il nostro obiettivo programmatico, nonché missione: trae ispirazione da uno dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, l'articolo 9 appunto, ribadendo il ruolo centrale e imprescindibile della Cultura, in ogni sua forma e espressione, sia essa artistica, scientifica o naturale, per il benessere e la felicità dell'individuo, della collettività e delle generazioni che verranno.

Lo scopo dell'Associazione è la promozione sociale da raggiungere attraverso lo sviluppo della cultura e dell'educazione in tutte le loro articolazioni, volto all'inclusione da realizzare con azioni di sostegno dei suddetti ambiti. Con l'ambizione verso un'ibridazione tra ogni forma d'arte, del passato, del presente e del futuro, anche attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione dei talenti, della creatività e degli spazi sociali.

Articolo 3 - ATTIVITA'

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse

generale di cui al successivo comma in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28.3.2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14.8.191 n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Legislativo 8.11.2021 n. 199.**

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Legislativo 22.1.2004 n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.16 comma5 L.6.8.1990 n.223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11.8.2014

n.125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.8.2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 L. 8.3.2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1 comma 266 L. 24.12.2007 n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avva-

lendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo.

Articolo 4 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di interesse generale.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi convenzionati;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Ai fini di cui al precedente primo comma, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili od avanzi gestione dovranno essere necessariamente destinati allo svolgimento dell'attività dell'associazione o all'incremento del patrimonio.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Articolo 5 - Esercizio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere, con l'ausilio del tesoriere, e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio e quello preventivo del successivo esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3.

Articolo 6 - Associati

L'Associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Per divenire associati è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare ed hanno diritto di voto e di essere eletti.

Essi sono tenuti ad osservare l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e tutte le delibere associative e sono obbligati a versare annualmente la quota associativa che viene fissata dal comitato esecutivo.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, morosità e mancata attiva partecipazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso dovrà essere inviata al consiglio direttivo anche a mezzo email ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La quota associativa non è trasmissibile.

La morosità e la mancata partecipazione verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento del consiglio direttivo il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a - L'Assemblea
- b - Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione
- c - Il Presidente
- d - l'Organo di controllo
- e - il Tesoriere

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8 -Assemblea

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente o dal vice presidente o dal consigliere più anziano del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Spetta all'Assemblea:

- la deliberazione concernente gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo
- l'elezione dell'organo di controllo;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo

settore, e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

- l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

- l'approvazione degli eventuali Regolamenti interni;

- la modifica dello Statuto, compresa la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione, con la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi degli associati: le modifiche devono essere approvate a maggioranza assoluta degli associati presenti; in seconda convocazione, la modifica può essere deliberata a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli intervenuti;

- lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di tre quarti degli associati;

- quant'altro alla stessa sia demandato dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio, a maggioranza assoluta, lo riterrà opportuno, o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà o essere affisso nella sede dell'Associazione o pubblicato sul sito web dell'associazione o inviato a mezzo e mail a tutti gli associati

almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza

La partecipazione all'Assemblea avviene personalmente o per delega scritta rilasciata ad altro associato in regola con i versamenti delle quote associative.

La delega non può essere rilasciata ai membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona nominata dall'assemblea.

Sta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il suo intervento ed in genere il regolare funzionamento dell'adunanza e della validità delle deliberazioni che in essa sono assunte.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, a norma del co. 1, art. 21 del Codice Civile. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Tutte le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, l'elezione delle cariche associative si effettua a scrutinio segreto. Su proposta di un associato l'Assemblea può deliberare l'elezione a scrutinio palese. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale a cura del Segretario.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è formato da cinque Consiglieri, che potranno essere aumentati ad un massimo di nove con delibera assembleare.

In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso che venga a mancare un consigliere i membri restanti nomineranno un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio stesso attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo, in mancanza verranno indette nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

- il Presidente
- il Vicepresidente;

Il consiglio Direttivo nomina altresì il Segretario ed il tesoriere, che potranno essere scelti sia tra i componenti del consiglio direttivo sia tra gli altri associati, in tale ultimo caso non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo di riunisce:

- tutte le volte che il Presidente (o il Vice Presidente in sua vece) lo ritiene opportuno;
- tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine i bilanci e l'ammontare delle quote associative;

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese.

Il consiglio ha la facoltà di stabilire la sede effettiva dell'associazione e variarla nell'ambito del territorio comunale ove è stata stabilita nello statuto, senza necessità di delibera assembleare ma ne dovrà dare notizia per e mail agli associati o comunque comunicarla alla prima assemblea

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Le convocazioni del consiglio devono essere fatte per iscritto, anche per e mail, almeno tre giorni prima, in caso di urgenza con semplice preavviso telefonico.

Il consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri deliberativi ed esecutivi, per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

ARTICOLO 10 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritengo necessario od anche solo opportuno, potrà nominare un Comitato scientifico che lo supporti nello svolgimento delle attività dell'associazione.

Il comitato scientifico è un organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella definizione delle linee strategiche, nella proposta e nella valutazione dei progetti da realizzare dall'associazione. Il consiglio Direttivo dovrà scegliere i componenti tra figure di comprovata competenza ed esperienza anche a livello internazionale, tra personalità che sono impegnate o comunque di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi dell'Associazione e ne condividano i principi ispiratori descritti all'art. 2.

Articolo 11 - Presidente e cariche sociali

Il Presidente ed in caso di assenza o impedimento il vice presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e del Consiglio.

Il Consiglio potrà eventualmente delegare ad uno o più consiglieri alcuni dei poteri di amministrazione per singoli atti o categorie di atti.

Il Segretario si occupa dell'ordinario funzionamento dell'Associazione, della tenuta dell'archivio sociale e redige i verbali delle riunioni.

Il tesoriere, ha il compito di tenere le scritture contabili obbligatorie ed in genere la contabilità generale dell'associazione. Il Tesoriere, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Il tesoriere ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo dando il suo parere, non vincolante, sulla sostenibilità economica delle delibere da prendere.

Articolo 12 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo anche monocratico è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di organo monocratico si applica l'art. 2399 del Codice civile, e quindi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso che l'assemblea scelga di nominare un organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-

guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'associazione ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 - scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati dal consiglio direttivo.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico e, in particolare, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO: BARBARA PACI - GIAMPIERO ANTONIO GHELFI - BONETTI ADRIANA - TORRI SILVIA - ILARIA SACCHELLI - RAMI JURADO MARIA NURIA - FABIO LUNARDI - GIORGIA MURARON - BARBARA MIGLIORINI - ANDREA GEMIGNANI - ENRICO MARZADURI - SUSANNA BALBO - RICCARDO PAOLINI - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.